

CONDIZIONI TIPO DI RIFERIMENTO DELLA
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
INQUINAMENTO DERIVANTE DALLA
COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

TESTO DI PURO RIFERIMENTO E DEL TUTTO INDICATIVO
LO STESSO PERTANTO PUÒ ESSERE MODIFICATO
DALLE SINGOLE IMPRESE

MILANO, 19 GENNAIO 1998.

**CONDIZIONI TIPO DI RIFERIMENTO DELLA
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
INQUINAMENTO DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL
TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE**

Contraente

Cod. Fisc./Part. IVA

domiciliato in

C.A.P.

Assicurato

Polizza N.

Agenzia di

Sostituisce la polizza N.

Durata anni

mesi

giorni

dalle ore 24 del

alle ore 24 del

La presente assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo (v. art. 8).

Dichiarazioni del Contraente/Assicurato, oltre a quelle contenute nel questionario, agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile

polizze in corso per gli stessi rischi

polizze annullate negli ultimi due anni

motivo dell'annullamento

sinistri negli ultimi due anni

Descrizione del rischio (v. allegato n° 1)

Si intendono operanti le Condizioni aggiuntive contraddistinte dalle lettere.....

Massimale assicurato

per sinistro e per anno assicurativo (v. art. 13)

€.

Scoperto obbligatorio (v. art. 14): ... % dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di

€.

e il massimo di

€.

Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro

€.

Premio da pagare (v. allegato n° 2)

Il premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Rate annuali semestrali ciascuna di €. (di cui €. per imposta)

scadenti il di ogni anno, a partire dal

prima rata (fino al) €.

(di cui €.

per imposta)

Regolazione del premio si no Premio minimo €. (v. art. 18)

Quietanza

La prima rata di premio di €.

(di cui €.

per imposta)

è stata pagata a mie mani oggi

L'AGENTE

.....

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Trasporto, tramite vettori stradali e/o ferroviari, delle seguenti merci pericolose per i rispettivi quantitativi annui:

TIPO DI MERCE (in alternativa indicare la classe ADR di appartenenza)	QUANTITA' ANNUA (Tonnellate)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CALCOLO DEL PREMIO

	IMPORTO	PREMIO
Tonnellate anno trasportate:		
Premio imponibile:		
Arrotondamento:		
Premio imponibile annuo:		

	IMPORTO	PARAMETRO
Premio di regolazione (lire per tonnellata):		

Fermo quanto disposto dall'art. 18 delle *“Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile per danni a terzi da inquinamento derivante dalla committenza del trasporto di merci pericolose”*, la somma dovuta a titolo di premio minimo imponibile, in nessun caso potrà essere inferiore a L..... (.....) per ciascun anno o, periodi di assicurazione inferiori ad un anno, per l'intera durata del periodo assicurativo di riferimento.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- “Contraente”: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- “Inquinamento”: la modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, originata da una o più merci pericolose trasportate;
- “Scoperto”: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;
- “Sinistro”: il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno;
- “Società”: l'impresa assicuratrice;
- “Merce pericolosa”: elemento e/o prodotto che rientra nelle convenzioni ADR o RID.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Art. 2 - Altre assicurazioni.

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.)

Art. 3 - Pagamento del premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente o l'Assicurato debbono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 8 - Proroga dell'assicurazione.

La presente polizza non verrà tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza.

Art. 9 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente.

Foro competente a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO DERIVANTE DALLA
COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE.**

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in qualità di committente originario del trasporto, comprese le eventuali operazioni di carico e scarico effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle merci pericolose descritte in polizza consegnate a vettori stradali o ferroviari a ciò autorizzati, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento da fatto accidentale per:

- morte o lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose fisicamente determinate, ivi comprese le spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento nella situazione antecedente il verificarsi dell'evento dannoso dedotto in polizza;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere dall'impossibilità di utilizzare beni fisicamente individuati di proprietà di terzi, non in consegna o custodia all'Assicurato o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo, esistenti nell'area interessata dall'evento dannoso.

Art. 13 - Limite di risarcimento.

Il limite di risarcimento indicato in atti rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun sinistro e per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati.

Art. 14 - Scoperto obbligatorio.

Rimane a carico dell'Assicurato il ... % dell'importo di ciascun danno, con il minimo ed il massimo indicati nel frontespizio di polizza.

Art. 15 - Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni.

I - Delimitazioni.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., nonché gli amministratori delle medesime;
- e) il vettore, i conducenti dei veicoli, le persone trasportate e coloro che prendono parte alle operazioni di carico e/o scarico.

II - Esclusioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- f) verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi di addetti preposti alle attività a cui si riferisce l'assicurazione, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di:
 - aeromobili,
 - natanti,
 - nonché dall'uso di altri mezzi di trasporto di proprietà del Contraente-Assicurato o comunque da questi posseduti;
- i) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- l) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- m) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei legali rappresentanti dell'Assicurato;
- n) conseguenti al trasporto, ad operazioni di carico, scarico e consegna eseguiti non in conformità alle normative vigenti;
- o) conseguenti ad operazioni effettuate da persone non abilitate a norma di legge.

Art. 16 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per i danni ovunque verificatisi, purché conseguenti a sinistri avvenuti nel territorio dei Paesi Europei, esclusi quelli appartenenti all'ex URSS.

Art. 17 - Determinazione della prestazione - Collegio peritale.

In caso di disaccordo sull'opportunità od adeguatezza degli interventi - da chiunque

disposti - di contenimento o ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento o sulla congruità e ragionevolezza delle spese a tali fini sostenute o da sostenersi in ragione del danno conseguente all'evento assistito dalla garanzia assicurativa, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 18 - Regolazione del premio.

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, quale il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 20 - Ispezioni tecniche.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei veicoli, dei dispositivi meccanici e delle eventuali attività accessorie esercitate, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentirne l'effettuazione ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'ASSICURATO

.....

LA SOCIETA'

.....

Agli effetti di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

art. 10 - Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria;

art. 18 - Diritto di recesso della Società in caso di mancata regolazione del premio.

L'ASSICURATO

.....

CONDIZIONI AGGIUNTIVE "A"

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

A) Responsabilità civile personale del vettore e di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico.

L'Assicurazione, nei modi, limiti e termini indicati in atti, è estesa anche alla responsabilità civile personale e diretta del vettore autorizzato dal Contraente-Assicurato per il trasporto su strada delle sostanze pericolose descritte in polizza nonché di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico.

Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.

Tale garanzia non opera per le ipotesi di responsabilità derivanti dalla circolazione di veicoli su strade aperte al pubblico o su aree a queste equiparate.

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla richiesta di risarcimento restano ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 2, qualora esista a favore del vettore e/o di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico altra copertura assicurativa che comprenda il rischio oggetto della presente estensione, quest'ultima - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza a detta copertura.